



Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile
sistemagroindustriale@cert.regione.piemonte.it

SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli Bando B 2025 **FAQ**

1. Posso avere sostenuto delle spese prima della presentazione della domanda di sostegno?
Le spese devono essere state sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno (data dell'invio telematico); tuttavia, come espresso al par. B.6.4., le spese generali possono essere state sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno, ma comunque successivamente alla pubblicazione sul BUR del bando (31 dicembre 2025).
2. Considerando che il limite di spesa ammissibile per beneficiario per il periodo di programmazione 2023 – 2027 è pari a € 2.500.000,00, un'azienda che ha partecipato al bando precedente 2023A dell'intervento SRD13, quanto potrà avere come massima spesa ammissibile?
La spesa massima ammissibile per beneficiario per il bando 2025 B sarà calcolata sottraendo a € 2.500.000,00 l'importo minore tra la spesa ammessa/ammissibile presente nell'ultima istruttoria e quello richiesto con l'ultima istanza presentata dal beneficiario.
3. L'Adattamento Tecnico Economico (ATE) riguarda la singola tipologia di spesa o deve essere calcolato sulla spesa totale domanda?
Da Par. C.4.3.: "In sede di valutazione della domanda di pagamento di saldo gli investimenti introdotti come ATE possono essere liquidati fino ad un massimo del 20% della spesa totale ammessa a finanziamento (risultante dal provvedimento di approvazione) effettivamente sostenuta."
4. Gli Adattamenti Tecnici Economici (ATE) possono essere presentati con semplice fattura o hanno bisogno di preventivo?
Da Par. C.4.3.: "gli ATE relativi a un nuovo impianto, macchinario o attrezzatura presentati in domanda di variante o domanda di saldo devono essere accompagnati da 3 preventivi di confronto (fermo restando la coerenza del progetto stesso). I preventivi presentati devono rispondere a quanto richiesto nel Par. B.6.1. Caratteristiche delle Spese ammissibili."
5. Il richiedente vuole realizzare delle vasche per lo stoccaggio dei reflui (che vengono prelevati e smaltiti da una ditta autorizzata) e sta valutando come realizzarle:
 - in cemento armato;
 - prefabbricate in calcestruzzo;
 - in acciaio.Come viene calcolato il punteggio?

In questo caso trattandosi solo di stoccaggio dei reflui saranno considerate come opere edili e pertanto non ammissibili.

Nel caso siano realizzate vasche per il trattamento dei reflui, indipendentemente dal materiale con il quale siano state costruite, saranno considerate come “Spese per investimenti connessi alla prevenzione degli inquinamenti – Criterio 2D” (a differenza della passata programmazione con la quale veniva scorporata la parte edile dal resto).

6. Un intervento per efficienza energetica (pompe di calore) che non ha i requisiti per il criterio 2A, può essere inserito come investimento innovativo?
No, se non rispetta i requisiti previsti (es. investimento minimo pari al 5%) non può essere inserito come investimento innovativo e pertanto (non avendo i requisiti per nessun criterio di selezione) non può nemmeno essere considerato ammissibile.
7. +1 e +2 sono gli anni in cui si effettuano gli investimenti, mentre +3 +4 e +5 sono gli anni ad intervento concluso?
No, gli anni +1, +2, +3, +4, +5 si riferiscono agli anni successivi alla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo. L'anno a regime del BPOL corrisponde all'anno +1 su SIAP.
8. Se ho la certificazione biologica e altre 2 certificazioni comprese tra quelle ammesse come calcolo il punteggio?
Si calcolano 0,5 punti per la certificazione biologica + 0,2 per ogni altra certificazione ammessa. Il totale in questo caso corrisponderebbe a 0,9 punti.
9. Si può presentare un progetto che riguardi solo l'efficienza energetica o solo un impianto fotovoltaico?
No, la spesa per gli investimenti ambientali è pari al massimo al 40% del totale delle spese ammissibili.
10. In caso di progetti senza interventi per la tutela ambientale occorre comunque compilare su SIAP le sezioni relative a risparmio energetico ed idrico?
Si.
11. Dal momento che è necessario dimostrare la provenienza della materia prima per i 2 bilanci precedenti, le aziende costituite da meno di 2 anni non possono partecipare?
Le aziende neocostituite e le aziende con un anno solo di esercizio possono partecipare al bando. Le aziende neocostituite non dovranno compilare i campi riferiti agli anni N-1 e N-2 e conseguentemente non dovranno allegare l'“ALLEGATO V_Origine materie prime.ANTE SRD13 B 2025”.
Le aziende con un solo anno di bilancio approvato non dovranno compilare i campi riferiti all'anno N-2.
12. Le spese di consulenza quali studio di fattibilità, presentazione della domanda di finanziamento, rendicontazione ecc. rientrano nelle spese generali?
Si, andranno catalogate in “Spese generali riferite a impianti, macchinari e attrezzature”.
13. E' necessario "obbligare" le aziende a conservare traccia di tutte le email ricevute per i preventivi o, come specificato nel bando (cap. B.6 - B6.1.) non è necessario in caso di preventivi correttamente datati / timbrati / firmati?

(da Par. B.6.1) “I preventivi devono essere intestati al beneficiario, firmati, datati, dettagliati (capacità, potenze, quantità, condizioni), comparabili e riportare l’indicazione degli importi delle voci/macrovoci di spesa. In caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti, autonomi e concorrenti) e rilasciate da imprese attive nel settore oggetto dell’investimento”.

Quindi, qualora i preventivi siano intestati e datati non è obbligatorio allegare le comunicazioni telematiche o elettroniche, ma si ritiene opportuno conservarle agli atti dell’impresa in caso di finanziamento e di futuri controlli in loco, ai sensi del DPR 445 del 2000 o di controlli ex post (per dimostrare l’autenticità dei preventivi).

14. Come classificare la tipologia di investimento riguardante la realizzazione di celle frigorifere comprensivi di pavimentazione?
Come nei precedenti periodi di programmazione le celle di conservazione dotate di impianti di refrigerazione, controlli vari ecc. sono da considerare come impianti limitatamente agli impianti veri e propri (freddo, corrente elettrica, sistema di controllo e assorbimento dell’etilene ecc.), ai tamponamenti con pannelli coibentati e alle relative porte di accesso. I basamenti e pavimentazioni sono da considerare nelle opere edili e pertanto non ammissibili.
15. Per l’operazione SRD13 è prevista la presentazione/protocollo istanza di autorizzazione alle opere edili (SCIA –CILA – Pdc) entro la data di presentazione della domanda iniziale di contributo?
No, l’eventuale titolo autorizzativo per le opere edili dovrà essere presentato in sede di ammissione della domanda di sostegno. Se lo si ottenesse entro la presentazione della domanda di sostegno sarebbe meglio, ma non è un obbligo.
16. Un’azienda ha in programma un ampliamento dello stabilimento, che non rientrerà nella domanda di sostegno. All’interno dello stabilimento si posizioneranno i nuovi macchinari che saranno inseriti nella domanda di sostegno. Occorre dimostrare il titolo di possesso di detto immobile o è sufficiente la dichiarazione del Legale Rappresentante e la presentazione del PDC per dimostrare che l’immobile deve essere ancora costruito e sarà destinato ad accogliere le attività di trasformazione?
Qualsiasi sia la tipologia di investimento è necessario dimostrare il possesso dell’immobile (indipendentemente dal suo finanziamento). Nel caso della costruzione di un nuovo immobile o di una ristrutturazione bisognerà produrre le varie richieste edilizie e le agibilità a conclusione dei lavori anche nel caso la struttura non sia direttamente finanziata dalla SRD13.
17. L’azienda che effettua l’investimento possiede più stabilimenti con una produzione diversificata. Per quanto riguarda le varie informazioni sulla produzione aziendale (materie prime, prodotti trasformati e prodotti commercializzati) si devono inserire i dati esclusivamente relativi al sito di investimento o anche delle altre sedi?
Devono essere presi in considerazione i dati relativi a tutti gli stabilimenti presenti sul territorio regionale (anche se non oggetto di investimento). Conseguentemente per il criterio di ammissibilità 4 (materia prima >20%), per il punteggio del criterio di selezione 4 (Coinvolgimento produttori primari locali), per il punteggio del criterio 11 (qualità delle produzioni) e per l’impegno 3 (origine materia prima da agricoltori per 5 anni successivi a

istruttoria pagamento saldo) vanno inseriti i dati delle materie prime trasformate dall'azienda nelle unità produttive situate all'interno del territorio regionale. Differentemente, per le le certificazioni (Criterio 7), si deve fare riferimento alla certificazione del/i singolo/i stabilimento/i certificato/i nel/i quale/i sarà/anno effettuato/i l'/gli investimento/i.

18. Un'azienda intende acquistare macchinari da paesi al di fuori dell'Unione Europea. Questi macchinari rispettano gli standard UE e possiedono la certificazione CE. Questo tipo di acquisto è consentito e tali spese sono ammissibili a contributo?
Non esistono limitazioni all'acquisto di macchinari ed impianti da paesi extra UE purché siano di nuova fabbricazione e rispettino gli standard e certificazioni CE. Potrebbero esserci limitazioni per i paesi soggetti a sanzioni.
19. In riferimento al criterio di selezione 4 (Coinvolgimento produttori primari locali) valgono i contratti già stipulati per altre domande del PSR precedente ed ancora in atto?
Sì, trattandosi di quantitativi riguardanti le materie prime acquistate/conferite negli ultimi due anni con esercizi sociali conclusi, è possibile che tra le materie prime acquistate/conferite ci siano anche presenti quelle relative ai contratti precedentemente stipulati (e ancora validi per procedimenti del PSR).
20. Per una corretta compilazione del file excel "ALLEGATO V_Origine materie prime.ANTE SRD13 B 2025", come anno -1 è giusto considerare l'anno 2024 che va dal 1/01 al 31/12 2024 e come anno -2 l'anno 2023 che va dal 1/01 al 31/12 2023?
Nel caso di esercizi che si trovano "a cavallo", cioè per quelle aziende che seguono le annate agrarie per redigere il proprio bilancio di esercizio, è giusto considerare per l'anno -1 tutti gli acquisti dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025 e per l'anno -2 tutti gli acquisti dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 (date a cui si riferiscono i bilanci)? Per la compilazione dei dati relativi all'"ALLEGATO V_Origine materie prime.ANTE SRD13 B 2025" e del BPOL si devono considerare gli anni con bilanci redatti e depositati presso la Camera di Commercio. Pertanto, dovranno essere utilizzate le annate così come presenti nel bilancio e quindi, nel caso di aziende con bilanci al 30 giugno, l'anno -1 andrà dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025 e l'anno -2 andrà dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024.
21. Le imprese che non sono solo trasformatrici (ma anche produttrici di materia prima) hanno l'obbligo di una quota minima di produzione propria?
Relativamente alla SRD13 non esiste una quota minima di produzione propria di materia prima da trasformare in azienda (tale quota esiste per l'intervento SRD01 che è pari al 51% di provenienza aziendale). Al contrario, la quota di materia prima complessivamente trasformata dall'impresa proponente una domanda di sostegno deve essere almeno per il 66% di provenienza extra aziendale (acquistata e/o conferita da soggetti terzi).
22. "Al fine di assicurare una ricaduta positiva dell'investimento ai produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire, per una quota di almeno il 20%, dai predetti produttori agricoli singoli o associati prendendo in considerazione tutti gli stabilimenti presenti sul territorio regionale, anche se non oggetto di investimento". Il 20% è riferito al totale della materia prima trasformata o solo alla parte che è stata acquistata/conferita?
Il 20% è riferito solo alla quota che è stata acquistata/conferita.

Lo stesso principio è da applicare anche all’Impegno essenziale n.3: “al fine di assicurare che l’investimento abbia una ricaduta positiva sui produttori agricoli di base, il beneficiario si impegna affinché la materia prima utilizzata per l’attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata/conferita da soggetti terzi, provenga per una quota definita dalla tabella seguente (suddivisa per settore produttivo), dai predetti produttori agricoli, singoli o associati e a mantenere tale impegno per 5 anni (IM03 del CSR) a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo. Il calcolo del totale e delle relative percentuali di provenienza della materia prima viene effettuato prendendo in considerazione tutti gli stabilimenti presenti sul territorio regionale, anche se non oggetto di investimento”. Anche in questo caso la % di materia prima derivante da produttori agricoli singoli o associati è riferita solo alla quota che sarà acquistata/conferita.

23. Un prodotto agricolo, proveniente da aziende agricole socciarie sono considerate acquisti da terzi?
No, è da considerarsi materia prima prodotta direttamente dal richiedente. La percentuale massima consentita di materia prima prodotta direttamente dal richiedente è pari al 34% della materia complessiva da trasformare.
24. I prodotti commercializzati devono essere considerati materia prima e pertanto inseriti nell' “ALLEGATO V_Origine materie prime.ANTE SRD13 B 2025” e nel quadro SIAP?
No, ma esiste uno specifico quadro SIAP denominato "Prodotti commercializzati" in cui devono essere inseriti solo i prodotti commercializzati.
25. Le aziende agricole dalle quali si acquista la materia prima possono avere lo stesso legale rappresentante della ditta beneficiaria?
Sì, ma è necessario che siano aziende distinte.
26. Con produttori agricoli non locali, si intendono anche produttori agricoli esteri? In caso affermativo sussistono differenze in base al Paese di provenienza (es. europeo o extra-UE)?
*I produttori agricoli non locali possono essere italiani, dell'Unione Europea e extra UE in rispetto al TFUE e del WTO.
E' comunque necessario identificarli nell' “ALLEGATO V_Origine materie prime.ANTE SRD13 B 2025” e per la validazione del fornitore estero di materia prima come produttore agricolo è necessario allegare documentazione che possa dimostrare l'effettiva appartenenza del fornitore alla categoria dei produttori agricoli non locali; in caso non venisse fornita tale documentazione, il fornitore sarà identificato come "non produttore agricolo".*
27. Il sale utilizzato per l’attività di trasformazione è da considerare come materia prima?
I liquidi di governo, aromi, sale, caglio, fermenti e zucchero non sono da considerare materie prime, ma vanno descritti e dettagliati nella relazione sul progetto.
28. Nel Business Plan On Line nel conto delle produzioni le materie prime e i relativi costi possono essere indicate accorpate in un’unica categoria o divise per singola materia prima come nell’allegato V?
Devono essere divise per le singole materie prime come nell’“ALLEGATO V_Origine materie prime.ANTE SRD13 B 2025”, a meno che il numero di tipologie di materie prime superi il numero massimo di tipologie disponibili sul Bpol.

29. Dove si può trovare il numero della nomenclatura combinata così da poter capire se i prodotti in uscita dell'azienda (prodotti trasformati) si trovano all'interno dell'Allegato I del TFUE?
- Per quanto riguarda i prodotti trasformati si deve fare riferimento all'Allegato I del TFUE e all'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2522 della Commissione del 23 settembre 2024 (che sostituisce l'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2364 della Commissione del 26 settembre 2023).*
- Per la compilazione è necessario tenere in considerazione il prodotto finale trasformato (non i possibili prodotti intermedi non destinati alla vendita).*
30. Un'azienda del settore lattiero-caseario deve comprare un pastorizzatore dal costo di 100.000,00 €. In questo pastorizzatore in ingresso (materia prima) vi saranno 2 prodotti: creme per base gelato e latte. In uscita (prodotto di prima trasformazione) i prodotti saranno creme pastorizzate per base gelato (50% della lavorazione) e latte pastorizzato (restante 50% della lavorazione). Successivamente il latte pastorizzato sarà destinato ad essere trasformato nello stesso stabilimento (seconda trasformazione - prodotto trasformato finale) in parte alla produzione di mozzarelle (70% della lavorazione in peso) ed in parte alla produzione di cioccolato (30% della lavorazione in peso). Come viene calcolato il contributo?
- Bisogna considerare che le creme per base gelato non sono presenti nell'Allegato I del TFUE e pertanto la quota relativa alle creme per base gelato, essendo materia prima in ingresso, è inammissibile per l'intervento SRD13. Inoltre, anche il cioccolato non è compreso nell'Allegato I del TFUE, ma essendo un prodotto in uscita dallo stabilimento potrebbe essere ammissibile nel caso il beneficiario sia una piccola o una media impresa (aliquota di sostegno pari al 20% nel caso sia una piccola impresa, al 10% nel caso sia una media impresa).*
- Per il calcolo del contributo è necessario avere le percentuali stimate della quantità di prodotti in Allegato I rispetto al totale dei prodotti ottenuti, utilizzando la media degli anni +1 e +2 riportati nel quadro SIAP dedicato ai prodotti trasformati.*
- Quindi per il calcolo del contributo si effettua il seguente calcolo:*
- Su 100.000,00 €, 50.000,00 € dedicati alle creme base gelato non sono ammissibili (prodotto in ingresso non in Allegato I), i restanti 50.000,00 € sono da attribuire al 70% alla produzione di mozzarelle ($50.000 * 0,7 = 35.000$ € finanziabili con contributo del 40%, quindi $35.000 * 0,4 = 14.000$ €) e al 30% alla produzione di cioccolato. Essendo il cioccolato un prodotto in uscita non compreso nell'Allegato I, il contributo relativo a questa quota sarà determinato in proporzione alla dimensione aziendale: contributo del 20% per le piccole imprese ($50.000,00 * 0,3 * 0,2 = 3.000,00$ €) o contributo del 10% per le medie imprese ($50.000,00 * 0,3 * 0,1 = 1.500,00$ €) o nessun contributo per le grandi imprese. Ricapitolando, in questo caso specifico, con un investimento di 100.000,00 € il contributo sarebbe pari a 17.000,00 € nel caso in cui il richiedente sia una piccola impresa ($14.000,00 + 3.000,00$), 15.500,00 € nel caso in cui il richiedente sia una media impresa ($14.000,00 + 1.500,00$), 14.000,00 € nel caso in cui il richiedente sia una grande impresa.*
31. Come si calcola il punteggio relativo al Criterio 5 – Prodotti finali in Allegato I considerando che l'azienda fa 2 investimenti: il primo è un pastorizzatore dedicato alla produzione di creme base gelato, mozzarelle e cioccolato così come descritti al punto precedente e il secondo è una cella frigorifera da 200.000,00 € interamente dedicata alla stagionatura dei formaggi?

Considerato ciò che scritto al punto precedente ed in particolare al fatto che le creme per base gelato e il cioccolato non sono presenti nell'Allegato I del TFUE, il punteggio relativo al Criterio 5 – Prodotti finali in Allegato I sarà calcolato pro quota come segue:

Dapprima si calcola la somma degli investimenti dedicati a prodotti finali ricadenti nell'Allegato I del TFUE:

- Investimento 1 (pastorizzatore) da 100.000,00 di cui il 70% del 50% dedicato all'ottenimento di prodotti in Allegato I ovvero pari a 35.000,00 €.

- Investimento 2 (cella frigorifera) da 200.000,00 € interamente dedicato all'ottenimento di prodotti in Allegato I.

Totale investimenti dedicati a prodotti finali ricadenti nell'Allegato I del TFUE: 35.000,00 + 200.000,00 € = 235.000,00 €.

*Poi si calcola la % degli investimenti dedicati a prodotti finali ricadenti nell'Allegato I del TFUE: $(235.000,00/300.000,00) * 100 = 78,33\%$.*

*Infine si moltiplica la % degli investimenti dedicati a prodotti finali ricadenti nell'Allegato I del TFUE per il punteggio massimo relativo al criterio di selezione (3 punti): $0,7833*3 = 2,35$ punti.*

32. Dove si trova il format della relazione descrittiva da allegare al BPOL?
Questo documento si può scaricare dalla sezione “Assistenza” del quadro BPOL cliccando sull'area download e poi selezionando “Piemonte SRD13 bando 2025 – Format relazione (DOC)” oppure accedendo con il seguente link:
<http://assistenzabpol.ismea.it/index.php/documenti-download/>
33. È possibile provare a fare una prova di compilazione del BPOL?
Sì, attraverso 2 modalità:
a) se è già stata creata la bozza della domanda di sostegno, cliccare il quadro business plan, poi cliccare sul tasto “+” e proseguire con la compilazione dei dati; al termine è possibile cancellare la bozza creata; è possibile inoltre creare più bozze e poi mantenere solo quella corretta;
b) è possibile fare delle prove di compilazione del BPOL attraverso la funzione “BPOL training” disponibile sul sito di Rete Rurale Nazionale al seguente link:
<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16863>
34. Quando viene definita una grande, media o piccola impresa si tiene conto della individualità dell'azienda oppure anche delle aziende partecipate della società stessa?
Si deve tenere conto delle aziende partecipate e delle aziende controllanti.
35. Cosa è la "relazione sul progetto" richiesta per ogni punteggio?
Tale relazione indicata nei criteri di selezione è la relazione presente nel BPOL (il cui format prevede dei capitoli specifici sul progetto di investimento che può/deve essere richiamata nella relazione sui punteggi).
36. È ammissibile la sostituzione di un impianto obsoleto con uno più efficiente?
Sì, ma bisogna dimostrare che non sia una semplice sostituzione (non ammissibile), ma vi sia un'oggettiva innovazione dell'impianto.
37. Un'azienda vorrebbe acquistare attrezzature per la trasformazione della materia prima per alcuni punti vendita. Si possono inserire in domanda?
No, non è possibile finanziare impianti, macchinari e attrezzature destinate ai punti vendita.

38. Esiste un importo minimo per singolo investimento?

Non esistono importi minimi. Esistono però percentuali minime (e massime) di investimento rispetto al totale delle spese ammissibili per i criteri di selezione 2 - Ambiente e 3 – Sviluppo del biologico.

Inoltre, si precisa che il riferimento normativo per l'assegnazione del punteggio del Criterio 11 – Qualità delle produzioni per i prodotti agroalimentari DOP, IGP e STG è il Reg. (UE) n. 1143/2024 (che abroga il Reg. (UE) n. 1151/2012). I riferimenti normativi per prodotti da agricoltura biologica (Reg. (UE) n. 848/2018) e vini DOP, DOC, IGT (Reg. (UE) n. 1308/2013) rimangono validi.

Torino, 12/02/2026